REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XI CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

N° 22836/07
CRON 9486/07
Rep. 17904/07

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. 57155 dell'anno 2002 e vertente

TRA

C[redacted] SOC. COOP. a R.L. in persona del legale rappresentante p.t.

attrice

con sede in Bologna ed elett.te dom.ta in Roma, Via [redacted] presso lo studio degli avv.ti [redacted] e [redacted] che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione

E

F[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.

convenuta

con sede in Roma ed ivi elett.te dom.ta in Via C. Mirabello, 17 presso lo studio degli avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura speciale in calce all'atto passivo di citazione

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Come in atti (verbale udienza del 21.6.2007).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.7.2002, [redacted] Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante p.t., d'ora in poi per brevità [redacted] ha convenuto giudizio dinanzi all'intestato tribunale F[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo di accertarsi la nullità-inefficacia della dichiarazione della convenuta de'11.4.2002 in ordine alla dichiarata inefficacia e/o intimata risoluzione della fideiussione prestata in favore del C[redacted] con conseguente dichiarazione di operatività e validità sino alla dichiarazione di svincolo della fideiussione n. [redacted] del 18.12.2001 rilasciata da F[redacted] in favore di C[redacted] e condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'illegittimo comportamento denunciato, il tutto nella misura da determinarsi in corso di causa o in quella ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali.

Si è costituita la convenuta che, qualificato il contratto di fideiussione stipulato con la controparte quale contratto in favore di terzo, il C[redacted], essendo stato più esattamente definito tra il debitore S[redacted] T[redacted] s.p.a., il fideiussore F[redacted] s.p.a. e, per l'appunto, il terzo C[redacted], ha dedotto ai sensi dell'art. 1413 c.c. l'opponibilità da parte di essa promittente al terzo delle eccezioni fondate sul contratto da cui il medesimo terzo deriva il suo diritto e tra esse l'eccezione di inadempimento dello stipulante-debitore.

Dedotto quindi ancora la convenuta l'inadempimento della debitrice S[redacted].p.a. non avendo la stessa pagato il corrispettivo convenuto per la fideiussione (lit. 120 milioni), eccezione in ragione della quale la convenuta medesima aveva provveduto a dedurre ed allegare l'esistenza di un decreto ingiuntivo avverso il quale si era poi opposta la [redacted] debitrice (giudizio r.g. [redacted], la parte, esposto di aver

inoltrato a C[redacted] la lettera dell'11.4.2002 con l'intento di eccepire l'inefficacia e l'inoperatività della garanzia, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle avverse domande, con accertamento della legittimità dell'opposizione di essa convenuta a C[redacted] dell'inadempimento della debitrice alla fideiussione.

Il precedente istruttore con ordinanza in data 6.2.2003 provvedeva a sospendere ex at. 295 c.p.c. il giudizio, in attesa della definizione del procedimento r.g. 73264/02.

In seguito a ricorso in riassunzione in data 9.11.2005, proposto, dopo la subìta cancellazione dal ruolo della controversia "a qua", il nuovo istruttore provvedeva a fissare udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé.

In seguito quindi a rinvii operati dapprima per il reperimento del fascicolo d'ufficio, andato smarrito e quindi per adesione dei legali a delibera di astensione dalle attività d'udienza (verbali 23.2.06 e 21.9.06), venivano concessi i termini di cui agli artt. 183 quinto comma e 184 c.p.c. , questo giudice ritenuta la non rilevanza delle prove articolate, invitate le parti a rassegnare le rispettive conclusioni all'udienza fissata per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, ha trattenuto in decisione la causa, su dette conclusioni conformi alle iniziali, al decorso dei termini concessi per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti hanno stipulato in data 18.12.2001 (contratto n. [redacted], doc. 6 attrice) un negozio con cui F[redacted] s.p.a. si è costituita fideiussore nell'interesse di S[redacted] T[redacted] s.p.a., garantendo il C[redacted], il tutto per importi preindicati e per la durata di anni due (fino al 18.12.2003), con previsione di successivo rinnovo automatico, di anno in anno, "fino a dichiarazione di svincolo da parte del beneficiario".

F[redacted] s.p.a., dedotto l'inadempimento della garantita S[redacted] nel pagamento della rata annuale (€ 61.974,83), ha chiesto di dichiararsi la nullità-inefficacia del contratto, opponendo alla garantita C[redacted] l'inadempimento del debitrice principale.

La fideiussione si inserisce in una più complessa operazione economico-finanziaria che avrebbe visto, come descritto pacificamente in atti, la costituzione ad opera del Comune di Rima di una società, G[redacted] s.p.a, cui affidare la gestione dei servizi relativa ad accertamento di imposte e tasse comunali, società, costituitasi in A[redacted], dalla quale usciva C[redacted] che si impegnava a vendere alla S[redacted] la propria quota di partecipazione ed otteneva nel contempo garanzia fideiussoria da parte della F[redacted] per le eventuali chiamate in regresso da parte delle altre partecipanti e per la coobbligazione, nella misura di un terzo dell'intero, inizialmente rilasciata a S[redacted] impegnatasi, quest'ultima, a garantire l'adempimento delle partecipanti alla società di servizi nei confronti del Comune di Roma (doc. 1 attrice).

Nel contratto in questione, la fideiussione del 18.12.2001 (titolata: "Fideiussioni e Cauzioni. Concessione di finanziamento nella forma della garanzia sostitutiva del credito"), si assiste quindi alla prestazione di una garanzia da parte di F[redacted] avente ad oggetto l'adempimento da parte di S[redacted], futura cessionaria della quota di partecipazione di C[redacted] all'obbligazione assunta di tenere indenne C[redacted], in vista della futura cessione (lettera d'intenti di cui al doc. 5 di parte attrice), dalla conseguenze del regresso esercitato da S[redacted] o partecipanti alla G[redacted] s.p.a..

Nell'indicato meccanismo - a garanzia dell'obbligo di un parte di tenere indenne un soggetto terzo con assunzione dell'obbligo in caso di insolvenza -, sono stati ritenuti

prevalenti profili e contenuti relativi al contratto di fideiussione, così stimandosi, in giurisprudenza, l'applicabilità, a contratti quali quello in esame, ad esempio della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (tra le altre: Cass. sez. I civ. 2.8.1990 n. 7766 RV 468515).

Più in generale, poi, ritenendosi nei negozi quali quello in questione, i contenuti della cauzione e della fideiussione, si è concluso per l' applicabilità delle norme di disciplina codicistica sulla fideiussione ove non espressamente derogate (Cass. civ. sez. III 14.2.2007 n. 3257, RV 595542).

Tanto premesso, si osserva come nel contratto di specie (doc. 6 attrice su unica facciata) non sia in alcun modo indicato un obbligo del fideiussore di pagamento svincolato dalla condotta del debitore garantito e tale da far configurare, per il contratto in esame, l'esistenza in capo al fideiussore di una obbligazione autonoma di garanzia.

Sempre per il contratto di specie si assiste piuttosto alla costruzione di un negozio in favore del terzo (art. 1411 c.c.), il soggetto garantito e beneficiato ovverosia C[redacted].

Non essendovi clausole che rendano autonoma l'obbligazione del garante, si ha allora che è sempre possibile per il primo opporre al terzo-beneficiato le eccezioni fondate sul contratto da cui il terzo deriva il suo diritto (art. 1413 c.c.), e, prima tra tutte, l'eccezione di inadempimento del soggetto debitore (Cass. *Sez.* 2, ***Sentenza*** *n.* 9787 *del* 14/09/1999 (Rv. 530048).

A fronte quindi della mancata corresponsione da parte della S[redacted] T[redacted] s.p.a del corrispettivo annuale previsto nel contratto del 18.12.2001, non vi è previsione negoziale in atti che imponga a F[redacted] s.p.a. di sacrificare le proprie

posizioni spingendosi fino a garantire, in ogni caso, il terzo C[redacted]

Le iniziative coltivate per richiesta di provvedimenti monitori, da F[redacted] s.p.a. nei confronti della debitrice S[redacted] S.p.a. (all.ti memoria art. 184 c.p.c.) non valgono poi a sottrarre fondatezza alla posizione difensiva espressa in questo giudizio dalla medesima garante: quest'ultima vuole infatti recuperare il credito da corrispettivo nei confronti dell'obbligata e nel contempo opporre al soggetto terzo garantito l'inadempimento della debitrice così paralizzando, quanto al medesimo terzo, l'efficacia del contratto di fideiussione.

Il contratto in questione va quindi dichiarato inefficace per sospensione della garanzia fideiussoria dovuta al mancato pagamento del corrispettivo della stessa da parte del soggetto debitore.

La domanda attrice va quindi rigettata, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura dell'operato della convenuta (lettera di recesso doc. 8 attrice) ed ogni conseguenziale istanza (risarcimento danni), ed accolto l'accertamento richiesto invece dalla convenuta sulla legittimità dell'opponibilità da parte della stessa al C[redacted] dell'eccezione di inadempimento della S[redacted] s.p.a. per il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con la fideiussione n. 250874/467.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo nota versata in atti dalla convenuta, con riduzione degli importi ivi previsti per la voce "competenze" in ragione del regime di disciplina della stessa nel cronologico susseguirsi delle tariffe professionali (dd.mm. 585/1994 e 127/2004) e della voce "onorari", per lo scaglione

di valore pure indicato nella nota, in ragione della non peculiare complessità della controversia in esame.

P.q.m.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

rigetta

le domande proposte da C[redacted] N[redacted] S[redacted] SOC. COOP. a R.L. in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di F[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.;

dichiara

la legittimità dell'opponibilità da parte di F[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. a C[redacted] N[redacted] S[redacted] SOC. COOP. a R.L. in persona del legale rappresentante p.t. dell'eccezione di inadempimento della S[redacted] s.p.a. per il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con la fideiussione n. [redacted];

rigetta

e dichiara assorbita ogni altra domanda proposta dalle parti;

condanna

C[redacted] N[redacted] S[redacted] SOC. COOP. a rifondere a F[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. le spese di lite che liquida in € 1.027,00 per diritti, € 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Roma, 14.11.2007

Il giudice

Laura Scalia

Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa Valeria MAZZA

TRIBUNALE DI ROMA

Depositato in Cancelleria
Roma, li 22 NOV 2007
Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa Valeria MAZZA